

Avv. Giuseppe Emanuele Modigliani
Roma (25) - Via Quintino Sella 56 p. III



59

Alla Ecc.ma Sezione di Accusa

della Corte d'Appello di

R O M A

Deduzioni della parte Civile

MATTEOTTI VELLA e

MATTEOTTI GIANCARLO

nel procedimento contro

DUMINI AMERICO ed altri (art. 267 C.P.P.)

Eccellenze,

Esistono doveri che non si possono superare.

L'esito dell'Istruttoria (pur avendo raccolto tante prove di vergogna nelle più alte gerarchie di un Partito che detiene tutti i poteri e al quale sarebbe demandata la custodia delle leggi) non acquieta la sete di verità e di giustizia dei parenti del Martire assassinato, perchè ha lasciato sepolte le radici più lontane e profonde del delitto.

L'amnistia ha impedito il giudizio sui cosiddetti reati minori che al delitto maggiore erano connessi con vincoli giuridici e morali innegabili, e ha permesso, nelle conclusioni penose del Procuratore Generale, la richiesta di assoluzione degli imputati più veri, e moralmente più responsabili : quelli ai quali tutti guardavano perchè il dibattimento intorno a loro avrebbe illuminato le zone tenebrose dal

le quali uscirono i sicari.

L'atroce giurisprudenza delle Corti d'Assisi d'Italia ha segnato " per l'era del tempo e la dolce stagione " le assoluzioni scandalose di tutti, di tutti, gli imputati di delitti contro avversari del regime.

Queste considerazioni, ed altre più amare, consiglieranno i rappresentanti, in causa, della vedova e degli orfani di Giacomo Matteotti a chiudere in cuore il lutto profondo, consegnare agli italiani i volumi raccolti dal Magistrato, e attendere giustizia della storia.

Ma esistono doveri che non si possono superare: onde i sottoscritti, dimenticando la loro passione, vincendo il loro sconforto, vogliono ancora una volta dire, alla Sezione delle Accuse, la parola della Parte Civile in questa sede.

Il 30 Maggio 1924, Giacomo Matteotti dal suo banco di deputato, nell'adempimento del proprio dovere, contesta la validità delle elezioni generali del 6 Aprile. E proprio lo stesso giorno l'imputato Marinelli scrive una prima lettera, per far liberare dal carcere di Napoli quel Thierschald che sarà utilizzato per il delitto. Il 3 Giugno Mari

- 3 -

60

rinelli scrive a Napoli una seconda lettera di sollecitazione e vi acclude un viatico di cento lire per lo scarcerando, che verrà a pedinare la vittima ed a far da palo (secondo la Requisitoria del P.G.) il 10 Giugno sul Lungo Tevere.

Il 4 Giugno Giacomo Matteotti, sempre dal suo banco di deputato, investe il Presidente del Consiglio col rilievo di una grave incoerenza politica (avere plaudito all'amnistia per i disertori) e v'insiste inconfutato. Il 5 Giugno si dà corso ad una già predisposta domanda di passaporto per il Matteotti. Il 6 Amerigo Dumini già sa che il passaporto è stato concesso, ed il Thierscheld è comandato di razione fino a tarda ora, nel dubbio che il Matteotti parta quella sera. E quando una ronda di polizia vorrà fermare, quella sera, lo straniero sospetto, e gli declinerà una referenza, ricordando la stessa recente liberazione dal carcere, e rimarrà indisturbato a vigilare la vittima. Il 9 prime evoluzioni nei dintorni di Via Pisanelli dell'automobile del delitto. Il 10 il sequestro e l'assassinio.

Autori materiali e dell'uno e dell'altro, ^{si} coloro di cui chiede il rinvio a giudizio: uomini di azione e di terrore ai servizi del loro partito e dei suoi dirigenti: nonostante che i certifica-

ti penali registrino (oltre i non luoghi per amnistia) per alcuni di loro, condanne per furto (Poveromo e Volpi) e per diserzione (Viola e Volpi); e nonostante che due di loro siano impigliati in procedure fallimentari (Viola e Malacria) .

La loro responsabilità è più che provata. Il Dumini confessò la propria partecipazione al Senatore De Bono all'atto dell'arresto , ed ha finito col ripetere la confessione, pur dando una versione di comodo, e ripetendo uno sconcio suggerimento altrui sui pretesi moventi, che è infamia aggiunta all'infamia!

E non poteva tenere altra condotta . E' stato il vivandiere della masnada; ha lasciato le impronte delle mani sull'automobile; e stava per partire portando con sé (come cimeli o per disperderli) panni imbevuti di sangue dell'ucciso. Anche Poveromo ha fatto delle confessioni, a Panzeri, la sera stessa del delitto; e Putato le ha riferite . E confessioni hanno fatto, durante la latitanza, Viola e Volpi ; del quale si sono pure ritrovate le impronte digitali, sui vetri della macchina.

Tutti poi, gli assoldati di Amerigo Dumini, (Poveromo, Viola, Volpi, Malacria), hanno tentato lo stesso alibi : ognuno di loro ha detto che nelle ore

61



-5-

dell'assassinio era andato a dormire, solo, nella stessa stanza in cui abitavano, in sei o sette, all'Hôtel Dragoni; e nessuno ha visto gli altri che pur sostennero di esservi andati anch'essi ... da soli! Ma basta di questi "sciagurati che mai non fur vivi"!

Il P.G. esclude che il movente del delitto sia da ricercare nella volontà e nei propositi di un sittato manipolo: ivi compreso il suo duce, Amerigo Dumini. Questi ha tentato di assumere = tardivamente ed ~~in~~ contrasto con una folia di risultanze = la paternità ed il vanto (si! anche il vanto !) dell'impresa. Ma quando si vide in pericolo, egli additò ben altri responsabilità, nella corrispondenza clandestina sequestrata a lui ed ai suoi. E minaccio allora, per altri, confessioni ben più terribili di quella che egli ha poi fatto, quando le sue minacce indussero qualcuno a venire a patti: # come attesta una lettera della corrispondenza clandestina di Dumini, nella quale si parla di patti in corso, e di somme da versare al Dumini, per essersi offerto come capro espiatorio.

Chi dunque volle il delitto?

Che l'azione di Amerigo Dumini e dei suoi assoldati sia derivata da un mandato, è fuori di dubbio, anche secondo il Procuratore Generale. Il Dumini stesso lo confessò la sera del delitto a Filippelli il quale, quando vi fu costretto dall'incalzare delle risultanze, finì per raccontare, nell'ultimo interrogatorio, che il Dumini così gli aveva esposto il fatto: "È successo un pasticcio, Matteotti" è morto. Noi lo abbiamo affrontato per ordine di Marinelli e Rossi che mi dissero di avere avuto ordine preciso, tassativo, inequivocabile dal Presidente del Consiglio On.le Mussolini." E questa versione collima col racconto fatto dal Rossi e Marinelli, al Viminale, il 12 Giugno, e tarda ora, al Sen. De Bono, che lo riferì, fin dai primi momenti dell'Istruttoria, in tutti i suoi particolari. Vero è che il Rossi ha poi tentato di innocentare il proprio racconto. Ma lo stesso P.G. si è fondato sulla verità di quel racconto di Rossi a Marinelli, al De Bono, per dedurne la prova della loro reità, e del tentativo, dei due colpevoli, di ottenere la rinuncia ad ogni persecuzione giudiziaria in vista dell'enorme scandalo. Dunque questo primo dato è certo: Rossi e Marinelli ebbero parte nel mandato a seguito del quale agirono il Dumini ed i suoi assol-

62

-2-

dati .

Ma Rossi e Marinelli furono soli a promuovere il delitto ?

Delitti della stessa natura erano stati commessi a varie riprese, ed in questi figuravano come autori o mandanti quasi tutte le stesse persone che primeggiano sinistramente nell'attuale Istruttoria; il nesso di comune ispirazione e di comuni propositi di tutti questi reati era manifesto; l'associazione a delinquere era già dimostrata dalla semplice concomitanza delle istruttorie cui accenniamo (delitti contro Mendola, Mazzolani, Forni, Nitti ecc.) ; Ma il delitto dell'art. 248 non fu mai contestato; ed oggi il Proc. Gen. afferma che l'esistenza della associazione a delinquere fu esclusa dalla pronuncia dell'Alta Corte: « Ben diversa è la verità delle cose. Negò tale esistenza il Proc. Gen. presso l'Alta Corte; ma la sentenza di questa è notevolmente difforme e più grave delle conclusioni del Proc. Gen. = si è ben guardata dal negare l'esistenza della associazione a delinquere, limitandosi ad escludere che il De Bono vi avesse partecipato. E non ci si limita a negare la PARTECIPAZIONE ad una associazione, anzi tale ipotesi nemmeno si prospetta, se l'associa-

zione non sia esistita : E l'associazione a delinquere rimane (anche se l'amnistia l'abbia resa non perseguibile) la prima spiegazione di questo delitto come degli altri : anche se comporta specifiche responsabilità di singoli promotori dei singoli fatti.

Una parentesi.

Prima di passare all'esame sintetico delle risultanze relative alla responsabilità dei singoli mandanti perseguibili in questa sede, giova mettere nella giusta luce la figura di uno di costoro.

Il Proc. Gen. , in confronto di Filippo Filippelli, lo ha degradato, (sembra la parola moralmente più adatta) da mandante a complice. E se la degradazione significa sottovalutazione delle capacità d'iniziativa del Filippelli, e riconoscimento che i suoi "superiori" lo riservavano per i servizi più bassi : non agsentiremo : Egli è l'uomo che dopo aver prestato lo automobile presterà anche le forbici per far sparire le tracce del delitto. A Filippo Filippelli si può mandare - bello fatto - da Palazzo Chigi, un trafiletto denigratorio di Giacomo Matteotti ("Il sale inglese dell'On. Matteotti") ed egli lo lascerà pubblicare nella notte tra il 10 e l'11 quando egli sa che l'ingiuriato è già stato assassinato nell'auto



63

tomobile fornita da lui ! A Filippo Filippelli si può suggerire, da Rossi e dall'On. Finzi (a quanto egli dice) di mettere subito in circolazione (fin dal 12 Giugno !) la sconcia insinuazione di una responsabilità, anche soltanto indiretta, di Giacomo Matteotti, nell'omicidio di Nicola Bonservizi. Ed egli cinicamente confesserà di essersi prestato ... nel modo più conforme al compito infame ! Egli confesserà di essersi fatto portare le bozze del cenno necrologico di Giacomo Matteotti e di avervi insinuato la frase calunniosa, senza naturalmente avvertire il lettore dell'articolo che gli si rubava la penna per farne il pugnale di Maramaldo !

E' vero che egli griderà poi a Rossi e Marinelli quel suo " mi avete rovinato ", e pretenderà che questo grido lo discolpi; ma per noi invece è questo un grido che denuncia lui come partecipe del delitto, tanto quanto proclama, fin da allora, la responsabilità di TUTTI COLORO che poi Filippelli denuncerà come mandanti.

Torniamo a questi ed alla loro responsabilità.

Stabilito che un mandato vi fu, perchè senza il mandato gli esecutori non avrebbero agito (per mancanza di mezzi e per difetto di moventi propri ade_

guati alla gravità ~~q~~ veramente eccezionale del delitto) sorge subito il quesito del CONTENUTO DEL MANDATO .

La Requisitoria del P.G. vorrebbe che alla soluzione del quesito si arrivasse per la via più irrazionale. Trascura tutte le prove dirette del contenuto del mandato; trascura tutte quelle che possono desumersi dai propositi dei mandanti, dalle loro passioni, dai loro precedenti; e si basa soltanto sulla modalità dell'esecuzione.

La perpetrazione dell'omicidio di Giacomo Matteotti = dice il P.G. = fu precipitosa e tumultuaria; dunque non fu premeditata; dunque non vi fu mandato ad uccidere; dunque il mandato fu soltanto di sequestrare; dunque = in nome della individualità del dolo = I mandanti non debbono rispondere d'altro che di un reato amnistiato. Come si doveva dimostrare !

Questa Requisitoria insegnerà a molti difensori che se cinque uomini, capaci di tutto e decisi a tutto, si gettano sopra un uomo solo, lo caricano a forza in ^{un'} automobile, e ve lo uccidono quasi subito; ciò significa che essi lo avrebbero risparmiato, se la vittima non avesse osato gridare e protestare ! E nessuno ^{si faccia} ardito a pensare, che appunto la lunga preparazione

64

del delitto, la qualità ed il numero degli esecutori dimostrano che non solo si voleva colpire la persona, ma che si voleva colpirlo senza lasciar traccia! E nessuno si faccia ardito a sostenere, che la strage era così precisamente fermamente decisa, che la bestialità criminale di uno o di alcuni degli esecutori non si contenne più e precipitò lo evento!

La subitanità dell'esecuzione dell'omicidio esclude la premeditazione: ecco la tesi del Procuratore Generale. E non la subitanità che abbrevia e sopprime l'agguato, che accelera e peggiora i preparativi. No. La premeditazione sarebbe incompatibile - sempre secondo il P.G. - con la subitanità dell'esecuzione, anche quando questa si sia verificata dopo una lunga preparazione! « Siccome gli esecutori del mandato sono irritati dalla ribellione sacrosanta della vittima designata, ben possono finirlo lì per lì, rinunziando al predisposto strazio nella solitaria masseria della campagna romana!

Si risparmieranno l'ergastolo, a richiesta dello stesso Procuratore Generale!

Ma riesce comprensibile come il Proc. Gen. non si sia accorto che l'illogico ed assurdo tentativo

di cercare nel modo di esecuzione del mandato , il contenuto di questo, lo ha condotto alla configurazione di un mandato SENZA SCOPO . Infatti quando si afferma che, essendo stata improvvisa l'esecuzione dell'omicidio, si deve escludere la premeditazione, e che di conseguenza non può ritenersi che il mandato fosse ad uccidere : bisogna affrettarsi a scoprire lo SCOPO del sequestro. Perchè il sequestro di persona è tipicamente un delitto-mezzo, nel senso che, pur avendo giuridicamente una sua autonoma configurazione, non è mai fine a sè stesso, e soltanto un attentato può dare ordine, che un suo odiato, tenuto, e irriducibile avversario, sia sequestrato. e basta ! Ma quando il Proc. Gen. si è messo a ricercare uno scopo del sequestro = diverso dall'attentato alla integrità fisica, alla vita dell'On. Matteotti = non l'ha provato. Non si è voluto impedirgli (dice il P.G.) lo scandolo sull'affare Sinclair , che non avrebbe colpito gli imputati ; non si è voluto impedirgli di fare un discorso alla Camera in una determinata prossima occasione ; non si è voluto sottrargli dei documenti ; non si è voluto " interrogarlo " (!?) sull'affare Bonservizi. Il Proc. Gen. esclude tutto e non sostituisce nulla ! Non esisterebbe uno SCOPO predeterminato e preciso. Ma esso anche



65

rebbe, non nella mentalità inferiore degli esecutori,
ma nella volontà ideatrice del delitto. ^{Invece} Bastava invocare
i propositi più volte espressi dai mandanti - da tut
ti i mandanti - e non si sarebbe arrivati a questo
assurdo, di un effetto senza causa, di un mandato sen-
za scopo, conferito da mandanti che non sarebbero sta-
ti animati da un movente specifico, perchè non si sa-
rebbero proposti uno scopo concreto.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

Il errore è tanto più grave in quanto i mandan-
ti hanno parlato e scritto! Bisognava sopprimere
tutta l'istruttoria per ignorarlo. Si voleva, si
è voluto, compiere una RAPPRESAGLIA TERRORISTICA :
ecco la verità. Una di quelle rappresaglie che erano
lo scopo e la ragione d'essere della vera e propria
associazione a delinquere ormai irrevocabilmente con-
fessata, illustrata, vivisezionata da Cesari Rossi in un
documento che non si distrugge e non si ritratta
(memoriale 11 febbraio 1925, confermato e ratifica-
to il 6 marzo successivo). Come si desume da tutte
le dichiarazioni del Filippelli; come emerge da quel
documento umano che è il breve memoriale di Putato.
E chi oserebbe dire di non averlo letto in tutti i
sottintesi della corrispondenza clandestina ai Dumini ?
E non è questa la sola spiegazione della mostruosità

per cui Dumini, già confessò partecipe dell'assassinio fino dalla notte di martedì, e per tale certissimamente conosciuto da tutte le autorità fin dalla mattina di mercoledì, è invece lasciato libero di frequentare la Camera dei Deputati, per fare dell'ironia, nei corridoi, sul proprio delitto, e contemplare, dalla Tribuna dell'Aula, lo stallò vuoto dell'assassinato ?

Una rappresaglia terroristica voluta da un odio così profondo, che tollererà poi ~~una~~ attentati contro la Tomba della Spartarella e contro la quiete della vedova e degli orfani, non poteva essere concepita senza spargimento di sangue. Senza sangue non si terrorizza. Non solo doveva correre sangue, ma doveva correre paurosamente, misteriosamente.

Il mandato ad effettuare una simile rappresaglia terroristica non poteva avere nè limiti, nè esclusioni, nè freni.

Nessun limite, nessun freno conobbero i mandanti, perchè, oltre confidare nell'impunità, sapevano di poter contare, prima, durante e dopo il delitto su una così fitta rete di complicità, da sentirsi autorizzati ad ogni imprudenza, ad ogni audacia, ad ogni eccesso.

Ma purtroppo ^{su} questa rete di complicità l'istruttoria è quasi del tutto manchevole; e noi verremmo meno al nostro dovere se di queste lacune non segnalassimo almeno le più gravi :

1°) Per commettere il delitto, Dumini ed i suoi associati si servirono di una automobile fornita dal Filippelli. Quest'ultimo ha sempre negato - e Dumini compiacentemente non l'ha smentito, - di aver avuto notizia preventiva dell'uso a cui l'automobile era destinata. Ma per il delitto, e verso il delitto, si mosse una sola automobile, o se ne mossero due ? Non c'è dubbio che le automobili fossero due : perchè due ne passarono da Ronciglione verso le 18, la seconda informandosi della prima; e perchè due ne passarono più tardi, prima da Filacciano (e lo stesso Proc. Gen. non ripudia l'episodio di Filacciano) e poi da Monterotondo (come fu segnalato dalla Parte Civile, - con dati e testimoni che non hanno nulla che fare con la gita a Monterotondo del giornalista Chelazzi per un servizio ai reportage).

Ebbene, l'Istruttoria non si è data pensiero di coltivare, quanto era necessario, le indagini relative a questa seconda automobile che seguiva e controllava la prima. Eppure sono rimasti accertati, non solo le caratteristiche della macchina, ma persino

i connotati di una delle due persone che la conducevano :

2°) Furono fatte tutte le possibili indagini al Lago di Vico, ed in varie grotte e caverne. Non si scartarono neppure le indicazioni degli spiritisti, e si dissepellirono cadaveri per sfatare la leggenda macabra del trafugamento dei resti dell'assassinato. Ma sull'episodio di Filacciano (di quel tale che avrebbe rifiutato di accogliere nella propria villa il Matteotti cadavere, perchè gli accordi erano di portarlo vivo) si è lasciato calere un velo salvo poi al Procuratore Generale di risollevarlo discretamente quando ha creduto (e vedremo come a torto) di poter addurre l'episodio per rompere ogni nesso intenzionale tra il sequestro di persona e l'omicidio. (2)

3°) La giacca dell'assassinato fu rinvenuta in un chiaviccotto due o tre giorni prima (vedi caso !) del rinvenimento del cadavere, ma più di due mesi

(2) Belle due l'una. O l'episodio di Filacciano non è vero : ed allora perchè se ne serve il Proc.

Gen. per le sue conclusioni ? O l'episodio è vero : e perchè non ha chiesto che si accertino tutte le verità e tutte le responsabilità che esso implica ?



70
67

dopo il delitto. I periti hanno escluso che la giacca possa essere stata nel chiaviccotto tutto quel tempo, per le condizioni di conservazione in cui fu ritrovata, Dovette essere conservata, invece, in luogo asciutto e quasi con cura, perchè i periti accertarono che certe tracce dovevano derivare da una regolare ripiegatura. E c'è in atti la precisa tenace accusa mossa da Filippelli ad un alto funzionario, di aver promesso di far sparire degli indumenti. E gli atti attestano che questo stesso alto funzionario ha CERTAMENTE SOTTRATTO (Atti generici : foglio 757) un plico di carte lasciate al Viminale dal Dumini; nè l'Alta Corte, che si occupò di quest'ultimo fatto, lo ha escluso. Ebbene; sul come e dove la giacca dello assassinato sia stata conservata per tanto tempo, nessuno ha indagato; e la requisitoria IGNORA IL RESPONSIVO DEI PERITI sopra ricordato, ed accetta come vero, il fatto non vero della permanenza della giacca nel chiaviccotto fin dal giorno dell'omicidio. Eppure lo stesso Dumini (pur avendo tentato di far credere di non aver conservata la giacca come conservò i pantaloni) ha escluso di averla gettata o fatta gettare nel chiaviccotto. Dunque la giacca fu posta, là dove fu trovata, ~~per un certo tempo~~, molto tempo dopo il delitto, - non certo a caso - in prossimità della quartarella. Dunque chi

ve la pose = o chi incarico di porvela = conosceva
il segreto della Quartarella prima della ufficiale
scoperta del cadavere.

4°) E le carte trovate in tasca all'assassinato;
quale sorte hanno avuto ? Filippelli ha ripetuta-
mente affermato = e lo sostenne anche in un confronto =
di aver egli saputo dal Dumini, la sera del martedì
10 Giugno, subito dopo il delitto, che ~~esse~~^{questi} le avreb-
be consegnate ad un segretario del Presidente del
Consiglio. E nel confronto il Dumini dovette avere
una così precisa sensazione di essere rimasto soccom-
bente (pur avendo negato) che appena ritornato in
cella sentì il bisogno di scrivere, per confermare la
negativa con un sacco di male parole, spiegando la
sua conferma testualmente così : "perchè la mia rea-
zione alle dichiarazioni fatte da Filippo Filippelli
nel confronto fatto ieri sera 15 Dicembre FUOL sem-
brare debole ed insufficiente."

Ma delle carte nessuno si è più occupato,
nonostante che attraverso l'Istruttoria sia risultato,
per le confessioni di Rossi e di Filippelli, quanto
tradissero il vero le autorità romane che finsero di
tutto ignorare fino al tardo pomeriggio del mercoledì
11, e magari fino al giovedì 12 ; mentre fino dalle
prime ore del mercoledì il Rossi (e quindi tutti gli

altri !) sapevano TUTTO, perchè la trasmissione di
quelle carte era la prova del " LAVORO COMPIUTO " !
(Secondo l'espressione di ^{dell'} Dumini/a certo Della Motta ~~all~~ di
~~Giugno~~) in un telegramma

Molto altro vi sarebbe da dire e da ricercare sulla
scaturigine prima del mandato , su quella fitta rete
di complicità, e sulla limitazione = provvidenziale .
non per noi ! = che l'amnistia impone alla istruttoria,
ma ben potreste risponderci = eccellenze = non esser
compito Vostro di tutto giudicare; che le amnistie so-
no un fatto che non si discute davanti ai magistrati;
e che la giustizia ideale non è la giustizia degli
uomini (troppe debolezze e troppe potenze ha avuto
sempre intorno a sè !) . E poi la storia di questo
delitto non si chiude negli angusti limiti di una
procedura penale e non si soffoca nei facili oblii del
titolo nono del libro primo del Codice, sui modi
" della estinzione delle azioni penali " : così come
non si chiude con certi verdetti di Corte d'Assisi,
da tempi cosiddetti rivoluzionari.


Preferiamo quindi di riassumere il nostro pensiero
in formule strettamente giuridiche, che dovranno consi-
derarsi come le nostre conclusioni : dato che l'Eccma
Sezione (nonostante le denunziate lacune dell'indagine)

credesse di dover pronunciare la chiusura dell'istruttoria.

A) Un mandato vi fu. Il delitto non fu ideato dagli esecutori materiali. Essi ne furono gli esecutori perchè essendo ben conosciuti come degli scagurati capaci di tutto ed a tutto decisi, proprio su loro, cadde, e non a caso, la scelta da parte di coloro che, per esercitare la desiderata terroristica rappresaglia, avevano necessità di uomini la cui capacità criminosa desse sicuro affidamento di non fallire allo scopo. Come già rilevammo, lo stesso Proc. Gen. ammette l'esistenza del mandato. Soltanto egli ha cercato (con un metodo di cui dimostrammo la fallacia) di limitarlo, tentando desumerne i confini della modalità dell'esecuzione. Invece anche le modalità dell'esecuzione confermano il nostro assunto che il mandato non si limitò al sequestro della persona.

Se il delitto avvenne in Roma ed in pieno giorno, fu perchè, dopo tanti spionaggi ~~di~~, si apprese che Giacomo Matteotti non stava per partire, e che vivendo esso tra la religione della sua famiglia e quella del suo mandato politico, passava le sue giornate tra la casa e la Camera dei Deputati e mai usciva di sera. Bisognava dunque rassegnarsi a tendergli l'agguato in Roma e di pieno giorno.

-21-



69

E allora, non a caso, si prescelse come località un deserto lungo Tevere, e come ora quella che, secondo gli stessi falsi alibi degli accusati è l'ora del riposo meridiano che sfolla le vie. Scelti così, non avventatamente come per una azione improvvisa, ma meditate-
mente come ~~per~~ una azione premeditata, il luogo e l'ora; si prepararono le armi. Armi non necessarie per sequestrare in cinque un uomo che per la sua gracilità non poteva opporre che una limitata resistenza fisica; necessarie però per uccidere. Quelle armi che, secondo i periti, ad uccidere servirono; quelle armi che, ~~in~~ ~~partenza~~ viste da alcuni testimoni, impedirono loro di providamente intervenire. E' così che anche le modalità dell'esecuzione, nonché escludere, con-
tinuano la preparazione dell'omicidio.

B) Ad uccidere si prepararono dunque, e per uccidere tutto predisposero, quelli che poi furono gli esecutori dell'omicidio. ~~Ma~~ essi non agivano per un movente proprio. Lo stesso Proc. Gen. , questo ammette. Essi agirono in obbedienza al mandato : cioè per altrui determinazione. Essi agirono per la volontà dei mandanti. E' necessario quindi concludere che questa volontà, alla stregua dei risultati raggiunti, deve ~~—~~ ~~ritenersi~~ ~~←~~ rivolta ~~al~~ all'evento tragico che gli esecutori attuarono.:

C) Né a diversa conclusione si perviene, anche assumendo come risultanza dell'istruttoria, la indeterminatezza del mandato ricevuto dagli esecutori.

Nemmeno in tal caso i mandanti possono pretendere che in nome dell'individualità del dolo, la loro intenzione sia distinta da quella degli esecutori, perchè questi ultimi non agirono per la propria intenzione, ma per quella dei mandanti. I mandanti non esclusero nulla, perchè vollero il peggio: come si desume dalle loro atroci minacce raccolte in istruttoria e specificamente dirette contro, il Matteotti. Quindi anche se l'intenzione dei mandanti sia stata indeterminata, l'esito diventa, anche per loro, il determinante del dolo. Essi vollero tutti i mezzi del delitto; vollero, ^{ovvero} quegli uomini, e ciò che quegli uomini predisposero; dunque i mandanti non possono ripudiare l'esito.

D) Ma si abbandoni pure la discussione sulle intenzioni. Ci si ponga pure sul terreno dei soli dati materiali dell'esecuzione del delitto. In tal modo = ci teniamo a rilevarlo = ci si pone sullo stesso terreno prescelto dalla Requisitoria del P.G. (pur ripudiandone il preconcepito arbitrario che il mandato ricevuto dal Dumini fosse limitato al sequestro di persona). Ebbene: anche disputando in base alla sola

-23-

70

materialità dei fatti, la conclusione non muta.

Giuseppe Matteotti morì NECESSARIAMENTE nell'at-
to stesso dell'esecuzione ~~del~~ del sequestro
di persona e per conseguenza inevitabile di questa e-
secuzione. Egli fu ucciso (se di pugnale, o con la
sola forza della ferocia disarmata : ciò non importa)
perchè si ribellò, perchè difese la propria libertà
e la propria dignità, pro se et jure . La morte venne
dal cozzo necessario fra quella vittima e quel modo
di esecuzione iniziale del delitto. Non ci fu, e non
ci poteva essere, una distinzione di fasi nella con-
sumazione piena di tutta l'azione criminosa . Questa
doveva precipitare subito, e precipitò subito verso
il martirio completo. L'inizio del sequestro doveva
coincidere con la morte dell'agredito : dati quello
agredito e quei sicari. Pretemere di separare il
sequestro dall'omicidio equivale a voler rompere il
nesso fra la causa e l'effetto, fra l'urto e la rovi-
na, fra l'uccisione e la morte.

La responsabilità dei mandanti propompe dai nessi
necessari delle cose , almeno tanto quanto = in questo
caso = dalla compenetrazione delle intenzioni.

Il morto pesa così sugli esecutori, come sui
mandanti : non solo per una evidentissima responsa-
bilità morale, ma anche per una responsabilità giuri-

dica altrettanto innegabile.

E quindi i sottoscritti (pur nella fretta dell'esame sommario di tanti atti processuali, in pochi giorni, e con riguardo alle risultanze non di analisi ma di sintesi) chiedono il rinvio a giudizio, e degli esecutori e dei mandanti, per omicidio qualificato e premeditato.

...

Eccellenze!

quando l'orrore per l'assassinio di Giacomo Matteotti non permetteva ancora le sofisticazioni che poi furono tentate per predisporre l'impunità dei responsabili; il delitto, attraverso la parola del Capo dello Stato, fu qualificato " esacrando "

Oggi invece (venendo meno alla riservatezza che dovrebbe proteggere e garantire la imminente decisione del magistrato) si afferma, ^{da P.P.A.} che " l'involontarietà di quanto accade, è ormai storicamente, giudizialmente documentata e stabilita " : tesi questa che non fu mai affacciata, finora, da nessuno degli imputati. E oggi si tenta accreditare, dall'alto, la versione (anche questa non prospettata mai da nessuno, in causa!) che il delitto nacque da una " beffa di ventata orribilmente tragedia " .

Ecco perchè non possiamo chiudere questo

-25-



Handwritten blue ink scribble or signature.

scritto senza rilevare = con la dignità e con il ri-
 spetto che si addicono ad avvocati *dinanzi* a giudici
 = che se la vostra pronuncia non fosse quella che deve
 essere di fronte ad un delitto esacrando, ma accedes-
 se comunque alle tesi sofisticatrici della verità ;
 e se per la vostra pronuncia il giudizio dell'Assise
 non si celebrasse in confronto a tutti i responsabili
 perseguibili in questa sede: una beffa ci sarebbe, e
 sarebbe quel ~~giudizio~~ giudizio.

Roma 25 Ottobre 1925

Per la parte Civile Velia Tittab Matteotti

Handwritten signature of Velia Tittab Matteotti.

Per la Parte Civile Giancarlo Matteotti e anche
 per l'On.le avv. Enrico Gonzales

Corte d'Appello di Roma

Presentato in Cancelleria oggi 25 ottobre 1925
 ore 11.

Stamp: Conoscenza

Handwritten signature: Scapron

Handwritten text: da la presidente

Handwritten signature: Scapron


ARCHIVIO DISTRETTO DI ROMA

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

RECORDENO

1924

72



ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

ITALIA

CV

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA